



COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE

Provincia di Foggia

Piazza Padre Pio, 1 - PEC: protocollo@pec.comune.sanpaolodicivitate.fg.it
P.IVA 00407810712 - Cod. Fisc. 84002090714

UFFICIO: RAGIONERIA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 47 del 30-12-2023

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2024 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160). CONFERMA

L'anno **duemilaventitre** il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **10:05**, in sessione **Ordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica**, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

RUBINO COSTANTINO	P	CEDDIA ANTONIETTA	A
ROSITO SABRINA	P	CALDAROLA LEONARDO	P
DE SANTO LEONARDO	P	MARINO FRANCESCO	A
VOLGARINO PASQUALE	P	Altieri Giuliano Daniele	P
MASTROMAURO LUCA	A	Perna Generoso	P
ORZIERO ARDUINO	P	Vocino Fernanda	P
LOGRIECO FELICIANA	P		

Assegnati n. 13 In Carica n. 13

Presenti n. 10 Assenti n. 3.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, **MACCARONE RAFFAELE MARIO** con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell'art. 97 del D. lg. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**, **ORZIERO ARDUINO** dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto, informando che sono stati acquisiti i pareri di cui all'Art. 49 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267, come di seguito:

Regolarita' Tecnica con esito Favorevole

Il Responsabile del Servizio
Rag. Coronato Anna Maria

Regolarita' Contabile con esito Favorevole

Il Responsabile del Servizio
Rag. Coronato Anna Maria

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Rilevato inoltre che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, confermare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2024** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:
- "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Richiamata la Delibera C.C. n. 11 del 28.04.2023 con la quale sono state approvate per l'anno 2023, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Aliquote e detrazioni IMU anno 2023

Fattispecie	Aliquota/detrazione
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	esonerati
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	10,60 per mille
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,60 per mille
Terreni agricoli	10,60 per mille
Aree fabbricabili	10,60 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 in data 28.10.2020, esecutiva ai sensi di legge, applicabile alle nuove disposizioni previste dalla L. n. 160/2019;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento IMU, l'abitazione principale è l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

Ritenuto pertanto di **confermare, per l'anno 2024**, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	esonerati
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	10,60 per mille
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,60 per mille
Terreni agricoli	10,60 per mille

Aree fabbricabili	10,60 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Rilevato che il gettito IMU riscosso per gli anni 2021,2022,2023 è così suddiviso:

COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE - 2021		
Descrizione Tributo	Codice	Importo
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	- €
IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - comune	3913	5.759,25 €
IMU - imposta municipale propria per i terreni - comune	3914	394.729,47 €
IMU - imposta municipale propria per i terreni - stato	3915	- €
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - comune	3916	64.826,13 €
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - stato	3917	- €
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - comune	3918	550.538,64 €
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - stato	3919	- €
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d - stato	3925	200.148,19 €
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d - incremento comune	3930	78.902,06 €
TOTALE		1.294.903,75 €
<i>Di cui destinatario Comune</i>		<i>1.094.755,56 €</i>
<i>Di cui destinatario Stato</i>		<i>200.148,19 €</i>

COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE - 2022		
Descrizione Tributo	Codice	Importo
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	- €
IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - comune	3913	5.523,92 €
IMU - imposta municipale propria per i terreni - comune	3914	378.600,08 €
IMU - imposta municipale propria per i terreni - stato	3915	- €
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - comune	3916	62.177,21 €
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - stato	3917	- €
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - comune	3918	528.042,58 €
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - stato	3919	- €
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d - stato	3925	191.969,75 €
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d - incremento comune	3930	75.677,97 €
TOTALE		1.241.991,52 €

<i>Di cui destinatario Comune</i>	1.050.021,77 €
<i>Di cui destinatario Stato</i>	191.969,75 €

COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE - Stima 2023 (saldo da riscuotere)		
Descrizione Tributo	Codice	Importo
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	- €
IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - comune	3913	2.976,34 €
IMU - imposta municipale propria per i terreni - comune	3914	203.993,62 €
IMU - imposta municipale propria per i terreni - stato	3915	- €
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - comune	3916	33.501,72 €
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - stato	3917	- €
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - comune	3918	284.514,78 €
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - stato	3919	- €
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d - stato	3925	103.435,28 €
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d - incremento comune	3930	40.776,07 €
TOTALE		669.197,82 €
<i>Di cui destinatario Comune</i>		565.762,54 €
<i>Di cui destinatario Stato</i>		103.435,28 €

Atteso che sulla base proiezione degli incassi IMU 2023, nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2024 ammonta a €. 1.050.000,00, così suddiviso:

COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE - Previsione 2024		
Descrizione Tributo	Codice	Importo
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	- €
IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - comune	3913	5.554,14 €
IMU - imposta municipale propria per i terreni - comune	3914	380.671,36 €
IMU - imposta municipale propria per i terreni - stato	3915	- €
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - comune	3916	62.517,38 €
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - stato	3917	- €
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - comune	3918	530.931,45 €
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - stato	3919	- €
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d - stato	3925	193.020,00 €
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d - incremento comune	3930	76.092,00 €
TOTALE		1.248.786,33 €
<i>Di cui destinatario Comune</i>		1.055.766,33 €
<i>Di cui destinatario Stato</i>		193.020,00 €

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria, verbale n.30 del 12.12.2023, ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 20 in data 05.06.2018 e successive modificazioni e integrazioni;

Con voti a favore n.7, contrari nessuno, astenuti n.3(Altieri, Perna, Vocino), sui n.10 componenti presenti e votanti;

DELIBERA

1. di **confermare**, per **l'anno di imposta 2024**, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'IMU:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	esonerati
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	10,60 per mille
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,60 per mille
Terreni agricoli	10,60 per mille
Aree fabbricabili	10,60 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024.
3. di stimare in € 1.050.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2024 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Infine, il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti a favore n.7, contrari nessuno, astenuti n.3(Altieri, Perna, Vocino);

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Segretario Comunale
MACCARONE RAFFAELE MARIO

Il Presidente
ORZIERO ARDUINO

S I A T T E S T A

che la presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio in dd. 15-01-2024 ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, li 15-01-2024

Il Segretario Comunale
MACCARONE RAFFAELE MARIO

S I A T T E S T A

Contestualmente all'affissione all'Albo, l'invio della presente:

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-12-2023

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D. Lgs. n. 267/2000);

☐ decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (art. 134 comma 3 D. Lgs. n. 267/2000);

Li, 15-01-2024

Il Segretario Comunale
MACCARONE RAFFAELE MARIO